

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5280 del 04/10/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - BOSI IVO, CON SEDE DELL'IMPRESA IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA SAMOGGIA N.56 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO AVICOLO E MACELLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA SAMOGGIA N.56
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5496 del 03/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **BOSI IVO**, CON SEDE DELL'IMPRESA IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA SAMOGGIA N.56 - ADOZIONE **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO AVICOLO E MACELLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BRISIGHELLA, VIA SAMOGGIA N.56

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina il 10/06/2016 - assunta al PG di Arpae di Ravenna con il n. 7340 del 20/06/2016 (pratica Arpae SinaDoc n. 21684/2016), dall'Azienda Agricola Bosi Ivo (C.F./part.IVA 01401140395), avente sede dell'impresa e ubicazione allevamento avicolo e macello in comune di Brisighella, via Samoggia n.56, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze asse-

gnate alle Province relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue assimilate alle domestiche;

- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali"* - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- *Regolamento Regionale n.1/2016* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31 dicembre 2015 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 21684/2016, emerge che:

- l'Azienda Agricola Bosi Ivo gestisce in comune di Brisighella, via Samoggia n.56, un allevamento aviicolo (polli da carne) e una piccola attività di macellazione per la vendita diretta dei capi (polli, capponi e faraone) prodotti nei due allevamenti dell'Azienda (in via Samoggia n. 56 e in via Villanova n.21) e macellati in azienda. Nel sito di via Samoggia le attività sono svolte in 2 fabbricati destinati ad allevamento e magazzino. La nuova attività di macellazione che si intende avviare non necessita di nuovi volumi edilizi in quanto si prevede di ricavare gli ambienti per la macellazione e la vendita dalla trasformazione di volumi esistenti. L'Azienda prevede una frequenza di due volte la settimana per le attività di macellazione. Gli scarti della lavorazione verranno raccolti e conservati, quindi conferiti a ditta autorizzata per lo smaltimento. Verranno trattate nell'impianto di depurazione le acque di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la macellazione – assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. c) del D.Lgs n. 152/2006 e smi - oltre alle acque reflue domestiche del bagno di servizio all'attività. L'Azienda indica la presenza di un mangimificio ad uso interno.
- l'Azienda ha presentato al SUAP dell'Unione della Romagna Faentina in data 10/06/2016 l'istanza e relativa documentazione tecnico-amministrativa allegata, acquisita agli atti di Arpae di Ravenna con PG n. 7340 del 20/06/2016, per il rilascio dell'AUA comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche unite ad acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e smi), di competenza SAC di Arpae. Si tratta di nuova domanda di autorizzazione allo scarico, con recapito in un fosso stradale, delle acque di lavaggio delle attrezzature utilizzate per la macellazione – assimilate alle do-

mestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. c) del D.Lgs n. 152/2006 e smi – che si uniscono alle acque reflue domestiche del bagno di servizio all'attività, previo opportuno trattamento di depurazione;

- comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), di competenza provinciale, ora di competenza SAC di Arpae. La comunicazione di rinnovo, già presentata alla Provincia di Ravenna il 26/05/2014, e confermata senza modifiche nella domanda AUA, è stata compilata nell'applicativo regionale Gestione Effluenti e contrassegnata dal n. 12857. Essa ricomprende anche un altro allevamento avicolo gestito dalla medesima Azienda sito in via Villanova n.21. Nella relazione tecnica presentata a corredo della comunicazione presentata alla Provincia sono stati dichiarati i dati relativi all'allevamento di che trattasi: vengono allevati 7500 polli da carne all'anno, di peso vivo complessivo pari a 9,38 t, con produzione di azoto annuale pari a 2344 kg. L'allevamento e i terreni disponibili per lo spandimento sono in zona non vulnerabile, alcuni dei quali con pendenza anche superiore al 10%;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di allevamento, di macellazione per la vendita diretta e di mangimificio ad uso interno, in procedura ordinaria (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n. 152/2006 smi). Si tratta di nuova autorizzazione per le emissioni che saranno prodotte da un mulino di macinazione dei cereali e dalla fossa di scarico dei cereali;
- comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447). In allegato alla domanda AUA è stata presentata la relazione "Documentazione previsionale di impatto acustico" datata 26 maggio 2016, che individua quali sorgenti sonore il mulino e le attrezzature connesse ad esso (elevatore e coclea), mentre la realizzazione del macello avicolo rurale con locale di vendita con capacità inferiore a 3500 capi/anno non prevede l'installazione di ulteriori sorgenti sonore rispetto a quelle del mulino e sistemi connessi;
- l'istanza presentata in data 10/06/2016 si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 10/06/2016;
- rispetto alle verifiche previste dall'art.4 del DPR n. 59/2013, è risultato necessario richiedere integrazione documentale ai fini istruttori. La richiesta è stata inoltrata al SUAP con nota della SAC di Arpae PG 8900 del 21/07/2016 e il SUAP ha richiesto le integrazioni all'azienda in data 26/07/2016 sospendendo i termini del procedimento;
- l'Azienda chiedeva una proroga per la presentazione delle integrazioni, e trasmetteva documentazione integrativa in data 26/09/2016 (PG Arpae 11932/2016);
- in data 9 novembre 2016 si è svolta una prima seduta della Conferenza dei Servizi indetta ai sensi del DPR 59/2013 e della Legge 241/90 e smi, in ragione di alcuni aspetti da chiarire e approfondire rilevati dall'esame della documentazione presentata: connessione tra il sito di via Samoggia n. 56 e l'altro allevamento dell'Azienda sito in via Villanova n.21, modalità di gestione del macello, terreni di spandimento in pendenza. E' stato invitato anche il Servizio Veterinario dell'AUSL Romagna in considerazione dell'inserimento nella domanda di AUA della nuova attività di macellazione. La seduta della Conferenza dei Servizi si è conclusa con la necessità di acquisire chiarimenti dall'Azienda in merito a vari aspetti, tra i quali anche quelli inerenti ad incongruenze di natura edilizia evidenziate dal SUE di Brisighella. Il verbale della seduta è agli atti;
- l'Azienda ha trasmesso documentazione integrativa in data 19/12/2016 (PG Arpae 15823/2016);
- è stato acquisito con pg 4144 del 24/03/2017 il parere non favorevole del SUE di Brisighella al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale in attesa della definizione e conclusione del procedimento di sanatoria a suo tempo avviato riguardante una porzione di fabbricato, silos in vetroresina e ripostigli vari, sospesa con nota del Comune di Brisighella prot. 2115 del 23/03/2009. A seguito del ricevimento del parere di cui sopra è stata fatta la comunicazione di elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza da parte del SUAP, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 e smi, acquisita da Arpae con PG 15930 del 23/12/2016. I termini del procedimento sono stati interrotti;
- l'Azienda ha trasmesso tramite SUAP, quali controdeduzioni alla comunicazione di elementi ostativi, documenti vari acquisiti con PG Arpae 5136 del 13/04/2017. Per la valutazione delle osservazioni e dei documenti trasmessi dall'Azienda e per effettuare l'esame contestuale della situazione ai fini della conclusione del procedimento, è stata convocata una seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 2 maggio 2017. Nel corso della seduta l'Azienda ha manifestato la volontà di presentare integrazioni volontarie al fine di acquisire un'AUA complessiva per tutte le attività che intende svolgere nel sito. Il verbale della seduta è agli atti.
- l'Azienda ha trasmesso documentazione integrativa volontaria in data 14/07/2017 tramite SUAP (PG Arpae 9964/2017). In essa l'Azienda, diversamente da quanto ipotizzato durante la conferenza dei servizi del 2 maggio 2017, ha richiesto lo stralcio dalla domanda di AUA di tutta la parte relativa alle emissioni in atmosfera del mulino di macinazione cereali comprensiva del mulino di macinazio-

ne, della fossa di scarico e dei relativi silos di stoccaggio, allegando le planimetrie con evidenziate in giallo le parti oggetto di sanatoria. Su tali documenti l'Azienda ha fornito ulteriori chiarimenti, tramite SUAP, acquisiti da Arpae con PG 12194 del 11/09/2017;

- in relazione al nuovo quadro delle attività previste nel sito di via Samoggia n.56, delineato dall'Azienda, il SUE di Brisighella ha espresso parere favorevole per le attività svolte nei manufatti non coinvolti dalla pratica edilizia in sanatoria non ancora conclusa (PG Arpae 12913 del 26/09/2017);
- non risultano essere presenti nell'assetto delineato dall'Azienda emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 272 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. né sorgenti sonore significative (dichiarazione trasmessa dall'Azienda);

DATO atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i pareri necessari e vincolanti ai fini dell'adozione dell'AUA:

- parere del Servizio Territoriale di Arpae - distretto di Faenza-Bassa Romagna (PG Arpae 223 del 10/01/2017) per le emissioni in atmosfera, lo scarico e l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento;
- parere del SUE di Brisighella in merito alle attività svolte nel sito, favorevole limitatamente ai manufatti non coinvolti dalla pratica edilizia in sanatoria non ancora conclusa, rappresentati nella planimetria con evidenziate in giallo le parti oggetto di sanatoria trasmessa dall'Azienda in data 14/07/2017 (parere SUE Brisighella del 23/09/2017 acquisito con PG Arpae 12913 del 26/09/2017);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Azienda Agricola Bosi Ivo, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali "autorizzazione allo scarico" e "comunicazione di utilizzo agronomico" nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di allevamento avicolo e di macello con vendita diretta. Sono esclusi dall'AUA che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente i titoli "autorizzazione alle emissioni in atmosfera" e "comunicazione in materia di impatto acustico", stralciati su espressa richiesta dell'Azienda, formulata nella nota pervenuta al SUAP il 14/07/2017 (PG Arpae 9964/2017), in quanto per i locali e manufatti interessati dall'attività di mangimificio è in corso una sanatoria urbanistica. Per effetto di quanto indicato dal SUE di Brisighella possono essere autorizzati nel sito di via Samoggia n.56 solo le attività di allevamento avicolo e di macello con vendita diretta svolte all'interno dei manufatti NON coinvolti dalla pratica edilizia in sanatoria non ancora conclusa, così come rappresentati nella planimetria trasmessa dall'Azienda nella nota sopracitata pervenuta al SUAP il 14/07/2017 (PG Arpae 9964/2017);

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore dell'Azienda Agricola Bosi Ivo (C.F./part.IVA 01401140395), avente sede dell'impresa e ubicazione allevamento avicolo e macello in comune di Brisighella, via Samoggia n.56, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche unite ad acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae - SAC di Ravenna;
 - comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza Arpae - SAC di Ravenna;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - L'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale;
 - L'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto (allevamento e macello), il gestore deve attenersi a quanto indicato dal SUE di Brisighella nel parere espresso il 23/09/2017 e cioè avvalersi nell'ambito dell'attività autorizzata esclusivamente di manufatti NON interessati dalla pratica edilizia in sanatoria, pratica non ancora conclusa. Le parti oggetto del procedimento di sanatoria tuttora in corso sono evidenziate nella planimetria di cui all' Allegato C) al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
 - 3.c) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento o un utilizzo dei servizi igienici da parte di un numero di addetti superiori a 2 AE, che determinino variazioni quali-quantitative dello scarico, soggetti a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - ✓ ogni modifica sostanziale dell'impianto o della gestione degli effluenti zootecnici.
 - 3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e all'Azienda USL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

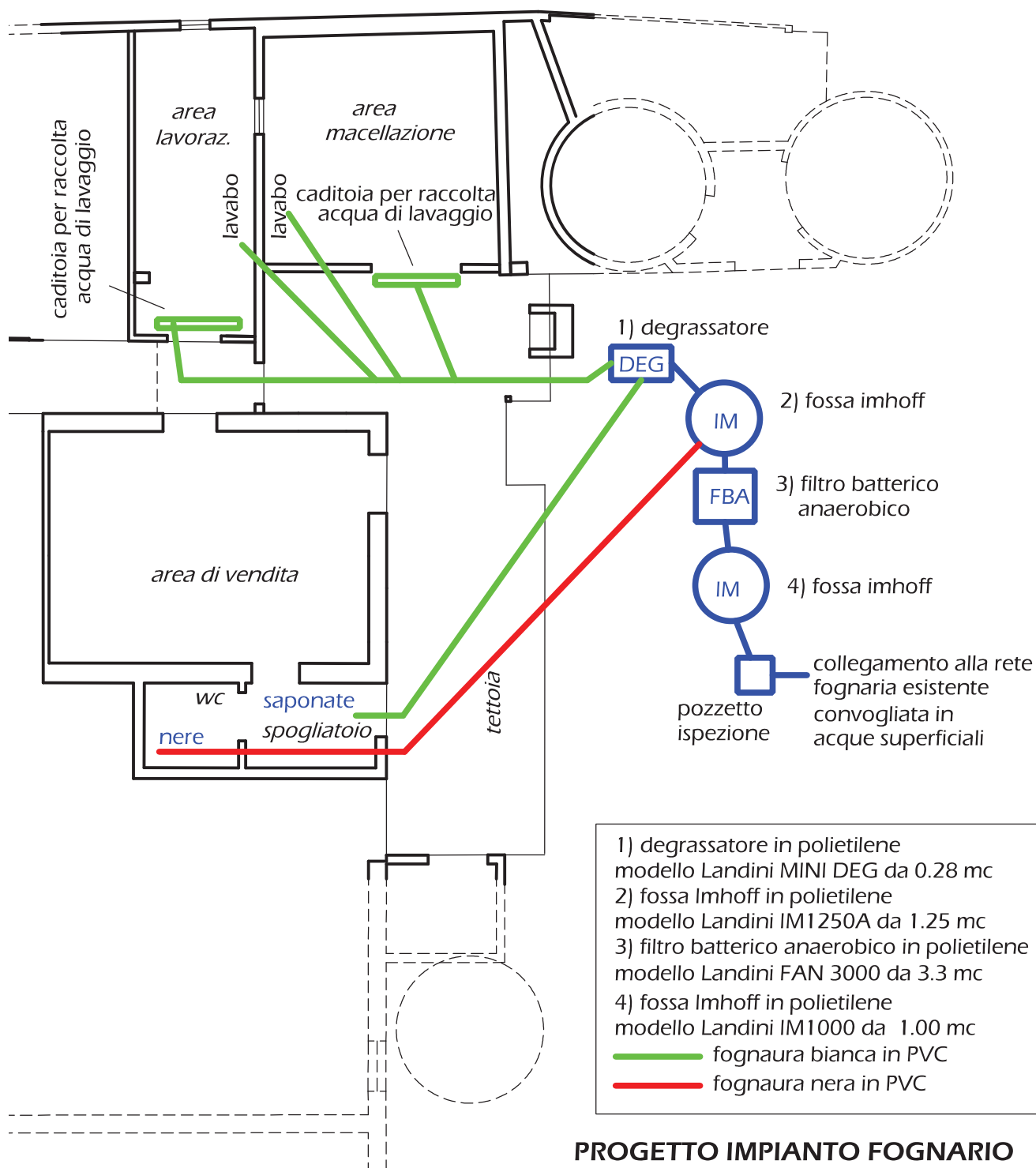
**SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
UNITE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE**
(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

- a) Nell'insediamento sito in comune di Brisighella, via Samoggia n.56, l'Azienda Agricola Bosi Ivo svolge l'attività di allevamento avicolo (polli da carne) e inoltre una piccola attività di macellazione, che si svolge con frequenza di due volte la settimana. Gli scarti di lavorazione (sangue, penne, interiora, teste e zampe) vengono raccolti in appositi contenitori a tenuta e conservati in cella frigorifera per il conferimento a ditta autorizzata allo smaltimento secondo le normative vigenti. Sono scaricate previo trattamento le acque di lavaggio delle attrezzature e del locale utilizzato per la macellazione del pollame, unite alle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici per gli addetti all'attività di macellazione.
- b) La consistenza dell'insediamento è inferiore a 50 abitanti equivalenti (AE), in particolare il numero degli AE dell'insediamento risulta essere 2 in relazione al numero degli addetti dell'attività ed al quantitativo di reflui assimilati ai domestici che vengono prodotti dal lavaggio delle attrezzature e del locale (dichiarazione dell'Azienda).
- c) Le acque reflue domestiche e quelle assimilate alle domestiche saranno trattate preventivamente in un degrassatore e fossa Imhoff, successivamente inviate ad un filtro batterico anaerobico, quindi trattate ancora in una fossa Imhoff e scaricate in un fosso previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento.
- d) I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche e di quelle assimilate alle domestiche rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/2003 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della DGR 1053/2003 in ragione del numero degli abitanti equivalenti serviti (2 AE).

Prescrizioni

- a) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche e delle assimilate alle domestiche, quali pozzetto degrassatore e fosse Imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento dovranno essere puliti periodicamente, ed almeno una volta all'anno, da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- b) per quanto possibile, dovrà essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca,...);
- b) il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue domestiche scaricate dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- c) **la planimetria della rete fognaria** - Progetto impianto fognario in scala 1:100 presentata al SUAP in data 21/09/2016 - costituisce **parte integrante del presente provvedimento e viene allegata.**



PROGETTO IMPIANTO FOGNARIO

proprietà : **BOSI IVO**
 ubicazione : **COMUNE DI BRISIGHELLA - via Samoggia, 56 - tel/fax 0546 642090**
 lavoro : **ATTIVITA' MACELLAZIONE AVICOLA AZIENDALE < 3500 capi/anno**



Scala: 1:100

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**
(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

Condizioni

A) Nel sito di via Samoggia n. 56, in comune di Brisighella, vengono allevati polli da carne con uso di lettiera, con adozione di un ingrasso per 1,5 cicli/anno della durata di 120 giorni. Si allevano 7500 capi per anno. Il peso vivo complessivo è pari a 9,38 t.

B) L'allevamento avicolo produce effluenti che vengono stoccati nella zona di stabulazione permanente.

C) L'allevamento è in zona non vulnerabile ai nitrati, con terreni di spandimento in zona non vulnerabile. Dalla dichiarazione dei terreni disponibili risultano essere utili per lo spandimento complessivamente ha 58.95. L'azienda utilizza direttamente l'effluente zootecnico per lo spandimento su terreni agricoli in parte in proprietà e in parte in concessione. Parte dei terreni hanno pendenza elevata, anche oltre il 10%. L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo pari a 2344 kg, quindi inferiore a 3000 kg all'anno in zona non vulnerabile.

D) L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 12857 (di rinnovo).

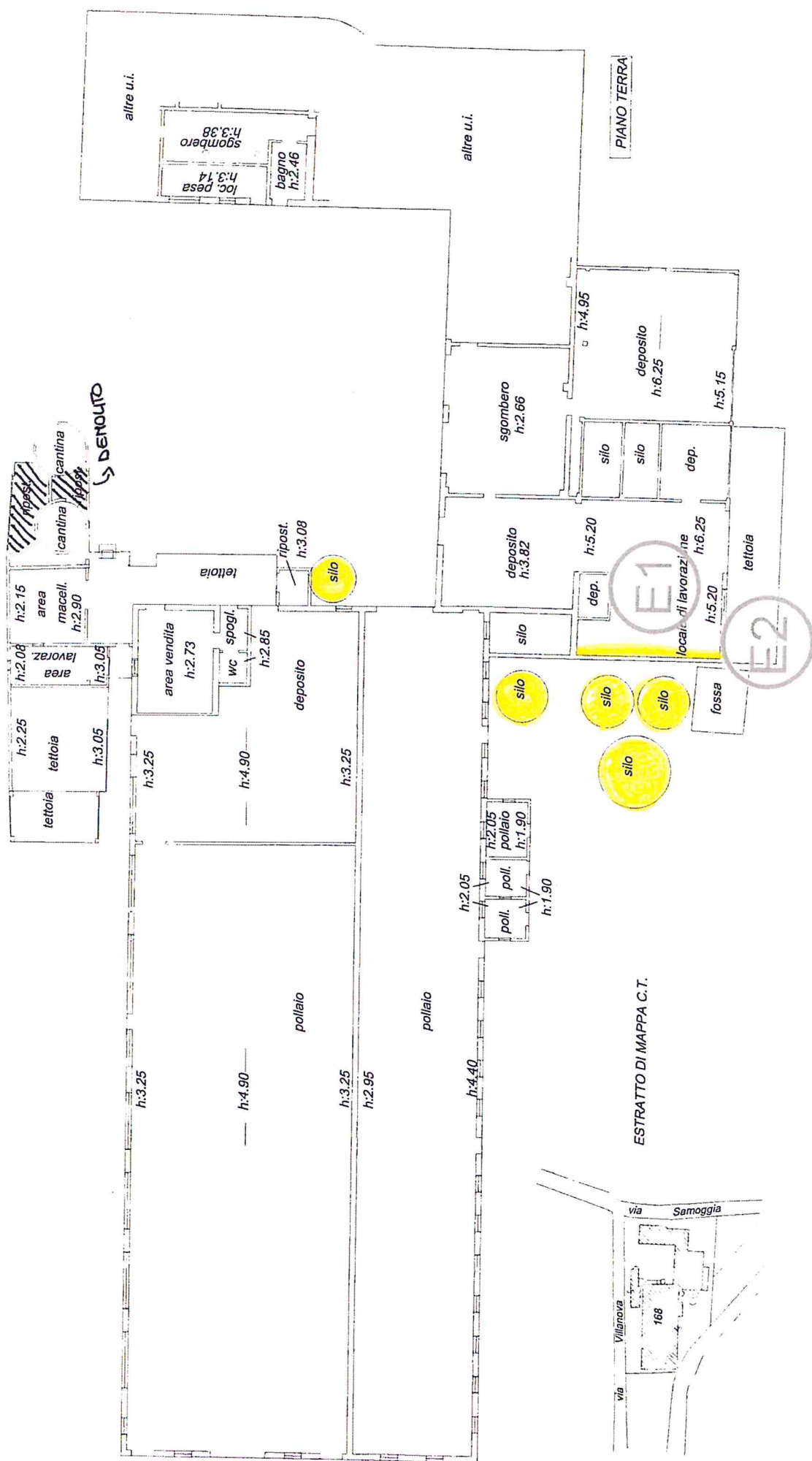
Prescrizioni

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.1/2016, emanato con decreto n. 243 del 31/12/2015 dal Presidente della Giunta Regionale, e s.m.i. L'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del suddetto Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016, sopracitato, e s.m.i.

In particolare vanno rispettati gli obblighi e divieti stabiliti nell'art. 31 *“Limiti all'utilizzazione per superfici in pendenza nelle zone non vulnerabili da nitrati”* e le precauzioni operative specificate nell'allegato II *“Utilizzazione agronomica: criteri generali”* al par. 3 *“Distribuzione di effluenti di allevamento in terreni in pendenza”*.

2) entro 60 giorni dal rilascio della presente AUA va inviata ad Arpae – alla SAC di Ravenna e al Distretto di Faenza-Bassa Romagna del Servizio Territoriale – una dichiarazione riassuntiva di quanti e quali particelle di terreno sono in uso per lo spandimento, con indicazione, per singola particella:

- degli estremi catastali
- della pendenza media (superiore al 10%)
- delle tecniche con le quali viene effettuato lo spandimento in conformità alle disposizioni del Regolamento Regionale n.1/2016 e s.m.i. di cui al punto precedente.



PLANIMETRIA GENERALE EMISSIONI - AZ.AGR.BOSI IVO

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.